

10661

200

SENTENZA N. 10661/08

SENTENZA N.  
N.27935/04 G.R.G.  
N. REG.DEP.

REPERTORIO N. 8412/08



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Borlone  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
- 2 SET 2008  
RICHIESTA  
COPIA  
CON SE  
APPLICATA  
Euro

24

nella persona del Giudice unico dott. Angelo Ricciardi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 16/4/04 a ministero dell' Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Notifiche della Corte d' Appello di Milano

DA

On. SILVIO BERLUSCONI

elettivamente domiciliato in Milano, via Senato n.12 presso lo studio dell' Avv. Prof. Achille Saletti che lo rappresenta e difende -- unitamente all' Avv. Fabio Lepri del foro di Roma -- per procura a margine della comparsa di riassunzione del 26/3/04

CONTRO

THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED

elettivamente domiciliato in Milano, via San Damiano n.4 presso lo studio dell' Avv. Luigi Borlone, che lo rappresenta e difende -- unitamente agli Avv. ti prof. Berardino Limonati, Mariša Pappalardo e al prof. Giuseppe Guizzi -- per procura speciale in atti (all. B)

OGGETTO: diritti della personalità (identità personale, immagine, onore e reputazione)

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da fogli allegati.

DIRITTO CANCELLERIA  
Circ. of EC. 10/10/1993  
Milano  
PAG. 1/2  
Milano, .....  
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

R.G. 27935/04 - Dott. Ricciardi

Udienza del 28.06.2007

Foglio di precisazione delle conclusioni

Per

**SILVIO BERLUSCONI**, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Achille Saletti e Fabio Lepri del foro di Roma

contro

**The Economist Newspaper Limited**, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Berardino Libonati, Marisa Pappalardo, prof. Giuseppe Guizzi e Luigi Borlone.

\* \* \*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- a) delibata nella condotta descritta negli scritti di causa l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa e comunque la natura di illecito extracontrattuale posto in essere con gli articoli dedotti negli scritti di causa, condannare il convenuto periodico britannico The Economist al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali cagionati all'On. Berlusconi dai fatti dedotti nel presente giudizio, liquidandoli in somma non inferiore ad un milione di Euro ovvero in via equitativa ex artt. 1225 e 2056 c.c. ed attualizzata al momento della decisione, con condanna generica ai danni patrimoniali da liquidarsi in separata sede e con condanna, altresì, alla pena pecuniaria ex art. 12 l. 47/48 da liquidarsi secondo giustizia;
- b) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, MF, La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Tempo, Il Giornale, Libero, La Nazione, Il Secolo XIX, Il Mattino, La Gazzetta del Sud, e sui settimanali The Economist, L'Espresso, Panorama, Micromega salvo altri, a cura dell'attore e a spese del convenuto;

- c) condannare parte convenuta alla rifusione delle spese dell'intero processo
- d) In via istruttoria si ripropongono tutte le istanze già formulate nel corso del giudizio.

101

Tribunale Civile di Milano

Sez. I°, dr. Ricciardi, R.G. n. 27935/04 – ud. 26.06 2007

Foglio di precisazione delle conclusioni

per **The Economist Newspaper Limited**, con gli avv.ti prof.  
Berardino Libonati, Marisa Pappalardo, prof. Giuseppe Guizzi e Luigi  
Borlone

- convenuta -

contro **On. Silvio Berlusconi**, con gli avv.ti prof. Achille Saletti e  
Fabio Lepri

- attore -

\* \* \* \* \*

The Economist Newspaper Limited, come in epigrafe  
rappresentato, difeso e domiciliato così precisa le proprie

**conclusioni**

piaccia all'III.mo Tribunale di Milano, in accoglimento delle eccezioni  
tutte e istanze articolate nel corso del giudizio,

a) rigettare le domande tutte e istanze articolate dall'On. Silvio  
Berlusconi nei confronti del The Economist Newspaper Limited,  
perché le stesse sono inammissibili e/o improponibili e comunque  
infondate;

b) condannare l'On. Silvio Berlusconi al pagamento in favore del  
convenuto delle spese tutte, competenze, diritti e onorari di giudizio.

Con osservanza.

Roma – Milano, 26 giugno 2007

(prof. avv. Berardino Libonati)

(avv. Marisa Pappalardo)

(prof. avv. Giuseppe Guizzi)

(avv. Luigi Borlone)



A handwritten signature or mark, possibly the initials 'R' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 maggio ed il 19 giugno 2001 l'on. Silvio Berlusconi conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma The Economist Newspaper Limited nonché il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. chiedendone la condanna "in solido o in via disgiuntiva" "al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali cagionati dai fatti dedotti nel presente giudizio - limitati al territorio nazionale per The Economist - liquidandoli in somma non inferiore ai due miliardi ovvero in via equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c. ed attualizzata al momento della decisione, con condanna generica ai danni patrimoniali da liquidarsi in separata sede e con condanna, altresì, alla pena pecuniaria ex art.12 l.n.47 del 1948 da liquidarsi secondo giustizia". E ciò "delibata nella condotta descritta in narrativa l'esistenza del delitto di diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa e comunque la natura di illecito extracontrattuale posto in essere, in concorso ovvero disgiuntamente, con gli articoli dedotti in narrativa". L'attore chiedeva altresì la pubblicazione della emananda sentenza su 15 quotidiani e 4 settimanali, "salvo altri, a cura dell'attore e a spese dei convenuti".

A sostegno della domanda l'on. Berlusconi deduceva la pubblicazione e la divulgazione di un articolo dal titolo e dal contenuto diffamatori, pubblicato in data 26/4/01 - e, quindi, in corrispondenza della campagna elettorale all'epoca in atto nel nostro Paese - dal periodico britannico The Economist, diffuso sia nella versione cartacea sia nella versione on line (sul sito [www.economist.com](http://www.economist.com)) e "riportato in ampi stralci dal quotidiano La Repubblica nell'edizione 27/4/01".

I convenuti, regolarmente citati, si costituivano.

The Economist eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Milano e l'insussistenza della connessione tra la causa proposta nei confronti della The Economist Newspaper Limited e quella nei confronti del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.

Il Gruppo Editoriale L'Espresso eccepiva in via preliminare la nullità ovvero l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda avversaria, a fronte della sua genericità ed indeterminatezza.

Nel merito entrambi i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.

Con sentenza n.38206, depositata il 1/12/03, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza a decidere della domanda proposta dall'attore nei confronti del The Economist Newspaper Limited, essendo competente il Tribunale di Milano e, nel merito, rigettava, quella proposta nei confronti del Gruppo Editoriale L'Espresso.

Con comparsa notificata il 16/4/04 l'on. Berlusconi riassumeva il giudizio nei confronti de The Economist Newspaper Limited innanzi al Tribunale di Milano, riproponendo le domande già formulate nel giudizio romano.

La società convenuta, regolarmente citata, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Istruita documentalmente, la causa viene decisa dal presente G.U., ultimo assegnatario, sulle conclusioni precisate dalle parti e riportate in epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore si duole della pubblicazione da parte dell'Economist in data 26/4/01 di un articolo dal titolo "An Italian story", "...col quale il noto periodico britannico



(abbandonando i toni anglosassoni) ha preteso di intervenire, attraverso una grave diffamazione, nella campagna elettorale in atto nel nostro paese.

L'articolo, pubblicato anche nella versione on line del periodico ([www.economist.com](http://www.economist.com)), è preceduto da un sottotitolo nel quale, premesso che l'On. Berlusconi dopo le elezioni del prossimo 13/5/2001 probabilmente diventerà Presidente del Consiglio, si descrive l'esponente stretto in una morsa di processi e/o indagini penali, tutti posti in connessione dall'articolista a coinvolgimenti diretti e indiretti con attività della mafia e riciclaggio di denaro, indicato come di fonte oscura.

Dopo tale premessa, già di per sé calunniosa e diffamatoria per le inventate "connessioni" appena viste, l'articolo esordisce presentando l'On. Berlusconi come personaggio sempre alle prese con gravi accuse penali e il Gruppo Fininvest come primario oggetto di indagine da parte di Mani Pulite. Ciò al fine, che è poi confermato nel prosieguo dell'articolo, di giustificare la pretesa inidoneità alla guida del paese dell'esponente, al punto che The Economist preconizza la possibile designazione di Berlusconi a Presidente del Consiglio come una vera iattura.

Per confermare illecitamente agli occhi dei lettori quella che è null'altro che un'opinione strumentale e malevola, con la quale The Economist vorrebbe da par suo interferire con le prossime votazioni, nell'articolo il giornalista sciorina - dopo le anzidette "premesse" - una serie di falsità incaudite e vergognose. L'articolo infanga invero il capo dell'opposizione accusandolo senza mezzi termini - in patente recezione di calunnie reperite altunde e "riciclate" con effetto moltiplicatore - di: riciclaggio di denaro sporco (money-laundering), associazione mafiosa o comunque complicità con la mafia (association with the mafia), evasione fiscale (tax evasion), concorso in omicidio (complicity in murder) e corruzione (bribery) di politici, giudici e componenti della Guardia di Finanza....".

L'attore sostiene inoltre che "...dopo aver come sopra giustapposto falsità assurde a semplici indagini presentate a mò di certezze, l'articolo oculatamente prosegue con un'abile quanto strumentale "smentita" delle difese all'on. Berlusconi e ancor più delle sue censure alla persecuzione giudiziaria che lo vede come vittima..." e che "...le difese dell'on. Berlusconi sono in tal modo dileggiate e degradate ad arte come uno squallido tentativo di insabbiare e fermare le indagini nei suoi confronti..."

La difesa attorea prosegue, quindi, in una disamina critica dei vari profili della ricostruzione giornalistica dell'ascesa imprenditoriale e politica e delle connesse vicende giudiziarie dell'on. Berlusconi, evidenziando le maliziose insinuazioni e le affermazioni direttamente diffamatorie contenute nel testo, tutte rivolte ad "...adombrare, per l'ipotesi di vittoria elettorale di Berlusconi, un ritorno del nostro paese alla passata temperie di corruzione e di mafia ("Italy's bad old ways")..." e ad "...interferire fuorviando gli inconsapevoli lettori - imitamento ai suoi corifei su altri giornali operanti in Italia (ma anche all'estero) - sulla campagna elettorale in corso..."

La società convenuta, costituendosi, ha sottolineato la particolare rilevanza, nella presente fattispecie, del criterio della pertinenza, idoneo a giustificare - in ragione dell'attività politica ed istituzionale dell'on. Berlusconi e del conseguente interesse dell'opinione pubblica, anche internazionale, a conoscere le sue vicende imprenditoriali, politiche e giudiziarie - la piena legittimità di un penetrante, diffuso e severo esercizio del diritto di critica.

Quanto, poi, alla ricostruzione dei fatti sottoposta all'attenzione dei suoi lettori, l'Economist ha riferito che, reso tempestivamente edotto della imminente pubblicazione dell'articolo e richiesto di "...rispondere a n.51 domande il cui oggetto corrisponde appunto ai fatti e alle notizie per cui ora è causa...", l'attore non aveva fornito alcuna



3

risposta, così perdendo l'occasione di instaurare un preventivo contraddittorio con il periodico al fine di sanare *ab origine* eventuali divergenze in ordine alla ricostruzione giornalistica dei fatti.

Nel merito, la convenuta ha poi asserito poi che "...per quanto l'attore neghi vigorosamente ogni coinvolgimento assumendo che le indagini nei suoi confronti sarebbero mosse da intenti politici ..., egli, come è ben noto, è stato, e per alcune imputazioni lo è tuttora, sottoposto ad indagine: (i) per associazione mafiosa, strage, riciclaggio di denaro, finanziamento illecito ai partiti e corruzione (docc.3, 4, 5, 6, 7 e 9); (ii) per evasione fiscale e falso in bilancio (docc.8 e 9b); (iii) per corruzione di giudici (docc.10 e 11), e che sono queste, e non altre, le circostanze di cui si dà conto nell'articolo oggetto di censura...".

La convenuta ha altresì richiamato la documentazione (docc.6 e 7) attestante le indagini espletate nei confronti dell'interessato in relazione sia alla "... circostanza che, dopo la realizzazione di Milano 2, sarebbe stata spostata in altra zona la pista di decollo dell'aeroporto di Linate (doc.14, pag.26 e ss.)..." sia alle "...società svizzere che si nascondevano dietro le società che hanno realizzato il quartiere residenziale di Milano 2 ...".

Si è soffermata, infine, sugli altri motivi di censura prospettati dall'attore, inerenti alla false informazioni giornalistiche fornite in ordine alla qualifica ed all'attività peritale svolta dal dott. Giuffrida, funzionario della Banca d'Italia, ai procedimenti giudiziari cd. SME e lodo Mondadori, nonché al versamento di £.23.000.000.000 effettuato a favore di un conto estero dell'on. Bettino Craxi, falsamente indicato come proveniente da alcune società riconducibili all'attore.

La società britannica sosteneva, infine, di essersi sempre attenuta al criterio della continenza formale nell'esposizione dei fatti.

Ora, l'analisi dei motivi di doglianza allegati dall'attore - necessaria al fine di preliminarmente individuare, nel merito, l'esatto perimetro della presente controversia - deve essere preceduta da alcune osservazioni relative ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di **diffamazione**, i quali - com'è noto -- realizzano un ragionevole bilanciamento tra i diritti all'onore ed alla reputazione, da un canto, e, dall'altro, la libertà di opinione e manifestazione del pensiero (art.21 Cost.), che dei primi costituisce il cd. limite esterno quando venga esercitata secondo precisi criteri.

Il **diritto di cronaca** -- avente ad oggetto la narrazione tramite *media* di accadimenti reali, sulla base di un mero criterio di successione temporale e senza sistemazione scientifica, in ragione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati -- deve infatti rispettare i seguenti tre criteri per escludere l'antigiuridicità degli illeciti contro l'onore:

- 1) verità oggettiva dei fatti esposti (Cass.n.6877 del 2000; n.5947 del 1997), o anche soltanto putativa se frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti (Cass.n.2518 del 1999; n.4871 del 1995; n.841 del 1975);
- 2) utilità od oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti da parte della pubblica opinione (cd. pertinenza);
- 3) forma civile sia dell'esposizione che della valutazione, nel rispetto delle regole dell'obiettività e della correttezza dell'informazione (cd. continenza).



Altra natura ha poi il diritto di critica, avente ad oggetto un atteggiamento psicologico-razionale che implica l'esame di opinioni e comportamenti altrui e che si conclude nella formulazione di un giudizio – come tale – necessariamente soggettivo.

Esso può comportare la contrapposizione di idee, in modo anche aspro, in relazione a fatti compiuti o giudizi espressi da altri (Cass.pen. 12/12/1986): non risulta perciò soggetto a tutti i limiti già indicati per il diritto di cronaca (Cass.n.334 del 1999), ma si ritiene che sfugga alla possibilità di un giudizio di verità (Cass.pen. 24/11/1993; Corte App.Milano, 22/5/01, D.inf. 01,701) e che il limite della continenza formale sia attenuato dalla necessità di manifestare la propria opinione ed interpretazione personale dei fatti, anche se espressa in modo astrattamente offensivo e sgradito alla persona cui si riferisce (Cass.n.465 del 1996), purché motivata (Cass.n.370 del 2002; n.4109 del 1993).

Tanto premesso, deve ritenersi che l'articolo in esame rientri nell'esercizio del diritto di critica, in quanto esprime, alla luce delle vicende personali e pubbliche dell'attore, la (soggettiva) valutazione della testata in ordine all'inopportunità che la guida del governo italiano fosse assunta dall'on.Berlusconi all'esito delle elezioni politiche del 2001.

Tale apprezzamento negativo era stato più diffusamente sviluppato nell'altro articolo, intitolato "Fit to run Italy?" -- pubblicato nel medesimo numero dell'Economist -- nel quale -- nell'ambito di una valutazione estremamente critica estesa all'intero Paese -- si affermava esplicitamente che:

*"...In any self-respecting democracy it would be unthinkable that the man assumed to be on the verge of being elected prime minister would recently have come under investigation for, among other things, money-laundering, complicity in murder, connections with the Mafia, tax evasion and the bribing of politicians, judges and the tax police. But the country is Italy and the man is Silvio Berlusconi, almost certainly its richest citizen. As our own investigations make plain (see article), Mr Berlusconi is not fit to lead the government of any country, least of all one of the world's richest democracies..."*

Invece, nell'articolo intitolato "An Italian story" -- l'unico oggetto del presente giudizio e dedicato appunto alla ricostruzione delle vicende imprenditoriali, politiche e giudiziarie dell'attore -- quell'apprezzamento negativo è riassunto nelle frasi di apertura e di chiusura.

*"...after next month's election, Silvio Berlusconi, Italy's richest businessman, is expected to become prime minister again. Yet he is still locked in a string of legal battles. His companies have used money from untraceable sources -- and he even faces allegations of links to the Mafia..."*

*"...despite his claims that he is the shining archetype of a self-made man, Mr Berlusconi has needed a lot of help from insalubrious quarters. Though he says he wants to replace the old corrupt system, his own business empire is largely a product of it. His election as prime minister would similarly perpetuate, not change, Italy's bad old way..."*



Si è, in definitiva, di fronte ad un giudizio politico -- radicalmente negativo -- maturato nei confronti dell'attore e, più in generale, di una certa mentalità -- affaristica ed incurante delle regole -- ritenuta dall'Economist largamente diffusa nella popolazione italiana, formulato all'esito di una articolata analisi di fatti e di comportamenti altrui (nella specie, le vicende dell'on. Berlusconi nel contesto politico, imprenditoriale e giudiziario italiano) ed influenzato dalle premesse culturali e politiche dalle quali muovono gli strumenti interpretativi adoperati dalla testata inglese nella propria disamina dei fatti

Ne deriva che l'accertamento -- in sede giurisdizionale -- dell'illecito diffamatorio lamentato dall'attore non può, a sua volta, tradursi in una valutazione di merito dei giudizi politici espressi dall'Economist, ma deve limitarsi ad una scrupolosa verifica di (eventuali) travisamenti -- dolosi o colposi -- dei fatti storici e processuali posti a fondamento di quei giudizi e della coerenza dell'uso di quegli strumenti interpretativi rispetto ai canoni universali del pensiero logico-razionale.

Si tratta, in altri termini, di verificare se i fatti storici, oggetto delle valutazioni politiche dell'Economist, siano stati attentamente verificati e debitamente riferiti e se, quindi, eventuali inesattezze, omissioni o alterazioni di quei fatti siano riconducibili o meno alla deliberata volontà del giornalista (dolo) ovvero a negligenza, imprudenza od imperizia (colpa) sotto il profilo della verifica e del controllo dell'attendibilità delle fonti.

A tale ultimo riguardo, è poi sufficiente, per (eventualmente) escludere la responsabilità dell'Economist, che ricorra anche solo il requisito della verità putativa, che svolge efficacia scriminante dell'illecito diffamatorio quando l'autore, all'esito di un attento controllo dell'attendibilità delle fonti -- secondo i criteri di diligenza e perizia esigibili all'epoca nel settore professionale di appartenenza -- abbia riferito circostanze che reputava vere e che, invece, erano infondate.

La verifica delle verità dei fatti, inoltre, va effettuata non *ex post* -- e, cioè, in relazione alle attuali conoscenze, che possono, in ipotesi, essere più ampie o più puntuali in ordine ad antecedenti allora ignorati e/o a sviluppi successivi ovvero, all'opposto, essere definitivamente impediti da sopravvenute preclusioni, processuali od extraprocessuali, all'accertamento delle condotte contestate -- bensì con esclusivo riferimento ai dati disponibili all'epoca di redazione dell'articolo.

E', infatti, in relazione alle conoscenze all'epoca in possesso dell'autore del pezzo ovvero dal medesimo ricavabili all'esito di un rigoroso controllo delle fonti, che deve essere svolto l'odierno accertamento della veridicità (effettiva o putativa) dei fatti oggetto di valutazione da parte dell'Economist.

Per tale motivo, le (nuove) produzioni documentali che la difesa attorea ha richiesto di effettuare oltre i termini di cui all'art. 184 c.p.c., oltre che tardive, sono irrilevanti, in quanto afferiscono a circostanze e ad accertamenti processuali sopravvenuti alla data di redazione dell'articolo e, come tali ininfluenti al fine di ricostruire il patrimonio dei dati (processuali ed extraprocessuali) in possesso dell'Economist all'atto della sua ricostruzione giornalistica.

Va infine precisato che se è onere della convenuta fornire la prova della verità (oggettiva o putativa) dei fatti posti a fondamento della sua ricostruzione, la difesa attorea ha invece l'onere di allegare e, cioè, di esattamente indicare, quali circostanze reputa inveritiere.

Siffatto onere di allegazione assume particolare importanza quando, come nel caso di specie, si sia in presenza di una articolata ricostruzione giornalistica di complesse ed annose vicende personali, economiche, politiche e giudiziarie, rispetto alle quali la

prospettazione dell'illecito diffamatorio non può esaurirsi nella generica contestazione dell'intera ricostruzione, ma deve scendere all'indicazione, puntuale e dettagliata, delle circostanze che siano ritenute lesive dell'onore e della reputazione dell'interessato perché riferite dall'autore con falsità o con negligente approssimazione.

Essendo, infatti, ogni ricostruzione giornalistica il frutto di una complessa elaborazione interpretativa di dati e circostanze oggettive, ogni contestazione radicale della stessa -- da parte del soggetto che si reputa diffamato -- che rimanga priva della dell'allegazione specifica e dettagliata delle circostanze considerate inveritiere si risolve in una ingiusta ed irragionevole compressione del diritto di difesa dell'autore dell'articolo, il cui onere probatorio rimane, di conseguenza, altrettanto indeterminato, e, come tale, destinato *ab origine* a rimanere insoddisfatto.

Qualora dovesse invece essere accertata la veridicità delle circostanze di fatto richiamate nell'articolo, la complessiva valutazione delle stesse -- ai fini, nella specie, della formulazione di un giudizio soggettivo nei confronti della figura politica dell'attore e di un certo tipo di mentalità diffusa nel Paese -- rientrerebbe senz'altro nel libero ed insindacabile esercizio del diritto di manifestazione del pensiero riconosciuto e tutelato dall'art.21 Cost.

Quel giudizio costituirebbe, infatti, il risultato delle soggettive modalità di interpretazione di circostanze storiche, e, cioè, dell'uso degli strumenti interpretativi, espressione della sua specifica fisionomia culturale e politica, con i quali l'*Economist* ha individuato od ipotizzato collegamenti, posto distinzioni ovvero ravvisato assonanze e similitudini tra cose, eventi e persone, fino a trarne le sue personali convinzioni o a porsi i suoi interrogativi.


In presenza dei medesimi fatti e delle medesime circostanze, è del tutto naturale -- oltre che lecita sotto il profilo strettamente giuridico -- la (eventuale) compresenza di diverse interpretazioni, a condizione che ognuna di esse sia preceduta da una rigorosa verifica delle fonti e che i collegamenti interpretativi -- di natura eminentemente soggettiva -- ravvisati tra i vari accadimenti non siano manifestamente infondati, e, cioè, non conformi ai criteri di coerenza e di compatibilità logica propri del pensiero razionale (deduttivo ed induttivo).

In altri termini, accertata la verità (anche solo putativa) dei fatti, è sufficiente che la conseguente valutazione soggettiva, per poter costituire legittimo esercizio del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero, sia sorretta da criteri interpretativi razionali, logicamente coerenti e sorretti da puntuale e rigorosa motivazione.

E' poi inutile sottolineare che la natura pubblica e/o istituzionale delle funzioni svolte nel tempo dal soggetto che si reputa diffamato e la notorietà acquisita anche a livello internazionale -- nella specie testimoniata dalla stessa ampiezza degli articoli dedicati dalla testata inglese all'on.Berlusconi -- attesta la sussistenza della particolare utilità e dell'oggettivo interesse alla conoscenza dei fatti da parte della pubblica opinione (cd. requisito della pertinenza).

\*\*\*

L'applicazione alla presente fattispecie dei criteri appena illustrati comporta che la principale doglianza attorea -- secondo la quale "... l'articolo infanga il capo dell'opposizione accusandolo senza mezzi termini -- in patente ricezione di calunnie reperite aliunde e "riciclate" con effetto moltiplicatore -- di: riciclaggio di denaro sporco (*money-laundering*), associazione mafiosa o comunque complicità con la mafia



7

*(association with the mafia), evasione fiscale (tax evasion), concorso in omicidio (complicità in murder) e corruzione (bribery) di politici, giudici e componenti della Guardia di Finanza...." -- non può essere condivisa.*

Il (soggettivo) giudizio di inopportunità, sotto il profilo politico, riguardo allo svolgimento, da parte dell'attore, delle funzioni di Presidente del Consiglio -- a prescindere dalla con divisibilità o meno del medesimo -- trova infatti fondamento, nell'articolo in esame, innanzitutto nella constatazione, oggettiva e documentalmente riscontrata, della contestuale pendenza nell'anno 2001 -- ancorché in diversi stati e gradi del giudizio (dalle indagini preliminari alle sentenze di merito e di legittimità) -- di un numero consistente di procedimenti penali in ordine ad una pluralità di condotte illecite (molte delle quali ai danni della Pubblica Amministrazione).

The Economist ha allegato all'articolo in esame una tabella sinottica, intitolata "The charge sheet. Berlusconi's Italian trials", nella quale sono analiticamente riportati tutti i procedimenti penali pendenti (anche all'estero: cfr. il processo spagnolo cd. Telecinco) con l'indicazione della relativa data di instaurazione, dell'oggetto delle contestazioni, delle pronunce emesse, della pendenza dei successivi gradi di giudizio.

La esattezza di questa tabella non è stata in alcun modo contestata dalla difesa attorea.

A fronte dell'inusuale pendenza di un numero così cospicuo di tali procedimenti e della gravità della relativa tipologia, The Economist ha anzi riportato la nota versione dell'on. Berlusconi sul punto, pur facendola seguire da alcune dichiarazioni -- rese nel 1996 da un giudice inglese, tale Lord Simon Brown -- che riflettono apertamente le (differenti) soggettive valutazioni della testata inglese.

Si legge infatti che:

*"...Mr Berlusconi, who strongly denies all the allegations, maintains that left-wing magistrates dominate the judiciary, and that the mani pulite investigations were politically motivated. Not surprisingly, his closest associates echo these assertions. "Mr Berlusconi has been persecuted since 1993. There is something rotten in the judicial system," says Fedele Confalonieri, an old friend and chairman of Mediaset, Fininvest's television group..."*

Ed ancora:

*"...But Mr Berlusconi has a second line of defence. "Italy is not a normal country. Even an anomaly like Mr Berlusconi must be understood in the context of the country. He has done nothing worse than any businessman in Italy," pleads Mr Confalonieri. Indeed, many Italians, by no means all of them on the right, echo this defence. Mr Berlusconi, they say, did only what all businessmen had to do to get ahead: pay off anybody, politicians and judges included, who was in a position to help. Mr Berlusconi's fault, they say, is simply that he was cleverer, and became richer, than his rivals. Besides, they add, what were the magistrates themselves up to, before the mani pulite campaign, when they were notably inactive in pursuing bigwigs?..."*

The Economist condivide, invece, le affermazioni del giudice inglese.

*"...A senior British judge, Lord Justice Simon Brown, took a rather different view in 1996. The case involved an unsuccessful attempt by Mr Berlusconi to stop Italian magistrates getting their hands on some documents seized by the Serious Fraud Office*

in Britain. The magistrates needed these documents as evidence in a case of illegal party financing, whereas Mr Berlusconi claimed the alleged offence was political. It was a misuse of language, Lord Justice Brown said, "to describe the magistrates' campaign as being for "political ends", or their approach to Mr Berlusconi as one of political persecution...the magistracy are demonstrating...an even-handedness in dealing equally with the politicians of all political parties. It is, indeed, somewhat ironical that the applicants here are seeking to be regarded as political offenders in respect of offences committed in part whilst Mr Berlusconi himself was actually in office...I just cannot see corrupt political contributors...as "political prisoners...".

Non si è, pertanto, in presenza di una "...abile quanto strumentale "smentita" delle difese all'on. Berlusconi e ancor più delle sue censure alla persecuzione giudiziaria che lo vede come vittima..." (cfr. pag.2 atto di citazione), quanto piuttosto di una rappresentazione delle rispettive valutazioni dei fatti, ancorché espressamente orientata alla propensione, da parte de The Economist, per le tesi invise all'attore.

\*\*\*

Passando, invece, all'esame delle modalità con le quali – secondo la difesa attorea – l'Economist avrebbe surrettiziamente instillato nel pubblico dei lettori il convincimento della colpevolezza dell'interessato, è opportuno richiamare sul punto le parole della difesa attorea. La quale si rammarica del fatto che "...l'articolo prosegue con una parte dedicata ex professo ai processi contro Berlusconi. Tutti "riassunti" in un riquadro che sapientemente, e sempre nel chiaro fine di suggerirne ai lettori la certa colpevolezza, The Economist fa precedere da tre "avvertenze": tutte capziosamente dirette a presentare la giustizia italiana come troppo lenta, troppo garantista e incline a permettere ai delinquenti di farla franca. Con toni disillusi e critici è infatti evocata, assieme ai termini per le indagini e all'obbligatorietà dell'azione penale, finanche la presunzione di non colpevolezza: che però non impedisce (a riprova dello scopo recettivo della sua invocazione, fatta per ingenerare in chi legge una convinzione di definitiva reità) di presentare poco dopo nel testo Berlusconi come (colpevole ma) "fortunato" fruitore di amnistie..." (pag.3 atto di cit.).

La doglianza è infondata.

L'articolo è infatti univoco nello specificare che:

"...Mr Berlusconi has had no definitive convictions so far, but only three of nine criminal proceedings against him have reached the final appeals court. In the one case where the result is known, concerning illegal political donations, this court did not find him innocent. It upheld the verdict of the first appeals court which, because of the lapse of time since the offence, had applied the statute of limitations. Under the Italian penal code, this extinguishes the crime..."

La rilevanza attribuita dalla testata inglese alla lentezza della giustizia italiana, alla presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed al fatto che i magistrati "...can investigate the allegation for a maximum of two years without bringing charges..." rientra, appunto, nelle valutazioni soggettive del giornalista in ordine all'ordinamento giudiziario italiano ed agli istituti del codice di procedura penale -- e si spiega altresì con l'opportunità di chiarire ai principali lettori dell'articolo (e, cioè, i cittadini britannici) i connotati salienti di un ordinamento giudiziario e di

 9

istituti di diritto processuale penale radicalmente diversi da quelli di Common Law -- ma non altera il dato oggettivo della natura e dell'esito di quei processi, quale correttamente riferito nella narrativa dell'articolo e nella tabella sinottica allegata.

\*\*\*

L'attore si duole, inoltre, della "...artata ricostruzione del successo imprenditoriale del concludente, suo malgrado trasformato ad uso e consumo del giornale (e per i suoi ignari lettori) in un pervicace delinquente, che agisce in un susseguirsi di comportamenti illeciti. Si parte, invero, da un'offensiva e subdola allusione alla deviazione delle rotte di decollo dell'aeroporto di Linate, che viene suggerita come dovuta alla realizzazione di Milano 2 e in qualche modo "ottenuta" da Berlusconi per speculare sulla rivalutazione del complesso residenziale, e si prosegue con il citare misteriose società svizzere, invocate per presentare i ricavi di Milano 2 come surrettiziamente intestati da Berlusconi ad altri percettori. Il tutto è "suggellato", dopo essere stato presentato in forma a dir poco invereconda, con un cenno farneticante all'operato della loggia P2: falsi tutti propinati come verità accertate..."

Si legge nel passaggio contestato che:

"...Mr Berlusconi cut his business teeth on property development in and around Milan. In the late 1960s, he had the idea of developing Milano 2, a garden city of around 3,500 flats. It was built on the eastern outskirts of Milan beneath the flight path of aircraft taking off from nearby Linate airport. The appeal of the development was enhanced after the aircraft were mysteriously diverted over other residential areas.

This was not the only mystery. Companies in Switzerland, where beneficial ownership is impenetrable, injected 4.1 billion lire (33.5 billion lire in today's money) in equity into the Italian companies responsible for Milano 2. So, on paper, this project belonged not to Mr Berlusconi, but to anonymous third parties.

Officials at the Bank of Italy suspected that Mr Berlusconi was behind the Swiss companies. At the time, holding capital abroad without telling the authorities was a criminal offence. A team from the Guardia di Finanza, led by Massimo Berruti, investigated in 1979, but concluded, despite evidence that Mr Berlusconi had personally guaranteed bank loans to the Italian companies, that he was not the beneficial owner of the Swiss companies. Mr Berruti's boss signed the official report. Like Mr Berlusconi, he belonged to the infamous P2 masonic lodge. Immediately after his investigation, Mr Berruti left the Guardia di Finanza and worked as a lawyer for Mr Berlusconi. He is now a Forza Italia member of parliament..."

Osserva il presente Tribunale che la soggettiva ma esplicita valutazione della testata inglese -- secondo la quale l'on.Berlusconi "...went beyond the acceptable way of doing business in Italy ...", adoperando l'espressione di un "...top Italian bunker ..." richiamata nell'articolo ed all'evidenza condivisa dal periodico -- si fonda sulla personale interpretazione di circostanze che, nel loro dato oggettivo, non sono state contestate dalla difesa attorea.

Ci si riferisce, in particolare, alle circostanze -- non messe in discussione dall'attore sotto il profilo della loro realtà storica -- della deviazione delle rotte di decollo degli aëroplani dall'aeroporto di Linate rispetto all'originario tragitto intersecante il territorio di Milano 2; al fatto che l'on.Berlusconi avesse all'epoca personalmente garantito prestiti bancari alle aziende italiane; all'appartenenza alla loggia P2 dell'attore e di Massimo Maria Berruti; al fatto che quest'ultimo, dopo la conclusione delle indagini

svolte dalla Guardia di Finanza, avesse iniziato a lavorare come avvocato per l'on. Berlusconi e che fosse poi divenuto parlamentare di Forza Italia.

Analogamente si dà atto che le indagini della Guardia di Finanza di Milano avevano accertato che che "...despite evidence that Mr Berlusconi had personally guaranteed bank loans to the Italian companies, that he was not the beneficial owner of the Swiss companies...".

Si è, in definitiva, ancora una volta, in presenza di una personale interpretazione dei fatti, dura nella sostanza ma ancorata, secondo criteri di compatibilità e coerenza razionali, a dati di fatto oggettivi, di per sé in alcun modo non contestati dall'interessato nel presente giudizio.

\*\*\*

La difesa attorea prosegue: "...è poco dopo tali insimulanti accenni che, nuovamente, *The Economist* passa alla diffamazione diretta. E ciò mediante la citazione del delirante racconto di un finanziere "vicino alla Mafia", che presenta le fortune di Berlusconi come provenienti da Cosa Nostra. Per infondere nei lettori il convincimento che tutto ciò sia verità accertata, *The Economist* prosegue sostenendo che nelle indagini la magistratura avrebbe ricevuto l'avallo della Banca d'Italia (tacendo che - in realtà - solo accidentalmente il consulente nominato dal PM di Palermo era un funzionario della Banca d'Italia, in realtà sempre rimasta estranea alla vicenda)... " (pag.4 atto di cit.).

Nella comparsa di riassunzione del 26/3/04 la difesa attorea ha insistito nell'affermare che "...al lettore non è stato affatto chiarito un dato essenziale: le conclusioni di Giuffrida (il funzionario della Banca d'Italia che aveva collaborato come consulente dei P.M., n.d.r.) non erano frutto di ispezioni della Banca d'Italia e ancor meno di investigazioni finanziarie imparziali, ma di elucubrazioni di un perito di parte, condensate in una relazione eseguita su incarico di un P.M. Quindi di un soggetto che non agiva assolutamente in nome e per conto della Banca d'Italia e ancor meno tendeva ad accertamenti imparziali, ma era stato designato per fornire supporto probatorio a chi sosteneva l'accusa in un processo..." (pag.27).

La difesa ha quindi sottolineato che, nella sua relazione, il consulente aveva premesso "...un'osservazione fondamentale, significativamente "dimenticata" nell'articolo di cui è causa: un'osservazione secondo la quale, essendo ancora in corso di reperimento tutta la documentazione, quanto allo stato ritenuto era superficiale e suscettibile di successive variazioni dopo gli opportuni approfondimenti..."

Siffatti motivi di doglianza - gli unici allegati dalla difesa attorea in ordine allo specifico brano in contestazione - non sono condivisibili.

The Economist ha infatti scritto che:

"...How did Mr Berlusconi finance his budding television empire? Part of the answer is with bank debt. He had a large helping hand from public-sector banks, which provided bigger loans than Fininvest's creditworthiness seemed to merit. But the rest of the answer is not clear at all. In 1978, at the birth of his television group, Mr Berlusconi set up the 22 holding companies that control Fininvest. From 1978 to 1985, 93.9 billion lire (387 billion lire in today's money) flowed into the 22 companies, ostensibly from Mr Berlusconi.

In 1997, a financier with links to the Mafia alleged to magistrates in Sicily that Mr Berlusconi had used 20 billion lire of Mafia money to build up his television interests.

The magistrates asked the Bank of Italy to help the anti-Mafia division investigate. Two officials spent 18 months combing the shareholder, banking and accounting records of the 22 companies. The Economist has a copy of their reports, which run to over 700 pages. The two main findings are startling..”

Ora, sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che la provenienza dell'affermazione secondo la quale “...Mr Berlusconi had used 20 billion lire of Mafia money to build up his television interests...” è riferita in termini chiari ed esclusivi ad un “...a financier with links to the Mafia... (who alleged to magistrates in Sicily that..., n.d.r.)...”, con la conseguenza che risultano ben definiti sia la qualifica e la (eventuale) attendibilità del responsabile delle dichiarazioni accusatorie sia la pendenza di apposite indagini per l'accertamento della loro veridicità.

Sotto il secondo profilo, l'affermazione secondo la quale “...the magistrates asked the Bank of Italy to help the anti-Mafia division investigate. Two officials spent 18 months combing the shareholder, banking and accounting records of the 22 companies. The Economist has a copy of their reports...” è inidonea ad ingenerare confusione in capo ai lettori.

E' infatti sufficientemente specificato che l'iniziativa (“...the magistrates asked... to help...”) ed la direzione delle indagini svolte dai “...two officials...” della Banca d'Italia erano riconducibile in via esclusiva alla competenza della magistratura, alla quale i due funzionari avevano consegnato “...their reports...”.

Non vi è, pertanto, alcun uso strumentale nel richiamo al ruolo della Banca d'Italia al fine di rafforzare la veridicità delle risultanze delle predette indagini, essendo stata specificata la natura meramente ausiliaria ed autonoma rispetto alla Banca d'Italia dell'attività dei due funzionari “prestati” alla D.D.A. di Palermo dall'Istituto di via Nazionale.

Dall'altro canto, non va trascurato il fatto che l'articolo era prevalentemente destinato ai lettori inglesi, con la conseguenza che ulteriori specificazioni - del tipo di quelle già rese in passato dalla Banca d'Italia in relazione ad analoga *querelle* sorta in relazione ad un articolo apparso su L'Espresso (cfr. docc.nn.16 conv.) e, cioè, che i due funzionari, il cui nominativo era stato fornito agli inquirenti dalla Banca d'Italia in un'ottica di collaborazione tra le istituzioni, avevano operato quali C.T.P. della D.D.A. di Palermo senza che l'Istituto di via Nazionale fosse a conoscenza dell'oggetto delle indagini in corso) - sarebbero state ultronee rispetto al nucleo essenziale dell'informazione, quale correttamente riferita.

Sotto il terzo profilo - inerente alla (asserita) natura sommaria e di parte degli accertamenti contenuti nella cd. perizia Giuffrida - è evidente, dall'intero contesto del brano, che si trattava di verifiche effettuate nell'ambito di indagini preliminari ancora in corso e, come tali, destinate al vaglio definitivo dell'(eventuale) giudizio dibattimentale. Anzi, proprio il carattere di novità e di anteprima della notizia fornita dal periodico - “...The Economist has a copy of their reports, which run to over 700 pages. The two main findings are startling...” - contribuiva ad ulteriormente chiarire che tali accertamenti peritali rientravano ancora nella fase delle indagini preliminari e, come tali, dovevano essere valutati nell'eventuale futura sede dibattimentale.

\*\*\*

L'articolo prosegue:

“...The Economist has a copy of their reports, which run to over 700 pages. The two main findings are startling.”

ARTURALE

The first is Mr Berlusconi's lack of openness with the two trust companies that he instructed to be the registered holder of his shares in the 22 companies. The trust companies were subsidiaries of Banca Nazionale del Lavoro (BNL), a large bank. Mr Berlusconi put money into the holding companies through two little-known Italian banks, rather than through BNL itself. Thus, BNL's trust companies had no clear picture of the ultimate source of these funds. In 1994, BNL's managers were so concerned about this that they carried out two inspections of BNL's relations with the 22 companies.

These inspections revealed other anomalies, such as share sales that were registered solely on Mr Berlusconi's word, and with no documentary evidence. For instance, when he sold shares in one of the holding companies to a Fininvest subsidiary for 165 billion lire, the funds bypassed the trust companies altogether. So they had no idea how, or even whether, the buyer had paid for the shares.

The second finding is that the ultimate source of the money put into the 22 companies cannot be traced. There were three reasons for this. First, 29.7 billion lire had been paid in cash, or cash equivalents. Second, the investigators had found no extant supporting documents in the records of the trust companies, banks or holding companies for 20.6 billion lire. Third, Mr Berlusconi had been adept at sending funds round in circles.

Why did Mr Berlusconi want to do this? The investigators were baffled. One company, Palina, ostensibly a third party, had sent 27.7 billion lire to the trust companies, which had then transferred this sum to the holding companies. From there, the funds went to Fininvest, and then, through a Fininvest subsidiary, back to Palina. All these transactions took place on the same day and at the same bank. The investigators found that hidden behind Palina was Mr Berlusconi. He had used a 75-year-old stroke-victim to front for him. Soon after the transactions took place, Palina was liquidated. Its books had been kept blank.

So the true source of the 93.9 billion lire that flowed into the 22 companies in 1978-85 remains a mystery that only Mr Berlusconi can solve. We have sent him questions about this, in writing, but he has declined to answer. A close reading of the reports suggests that the possibility of money-laundering in the 22 companies cannot be ruled out. Banca Rasini, one of the little-known banks used by Mr Berlusconi and once his father's employer, cropped up in trials of several money-launderers in the 1980s. But the anti-Mafia investigators found no evidence to support the allegation that had triggered their work. They clearly hoped to produce a second report, but the time limit for the investigation had by then expired..."

In relazione a tale brano, la difesa attorea ha sostenuto che "...coerente col fine puramente denigratorio è anche la successiva parte dell'articolo dove The Economist ricicla dati che sono alla radice o falsi o oppure frutto di elucubrazione su dati non dimostrati: il tutto per presentare in chiave delittuosa le società fondate da Berlusconi. Il periodico s'addentra, infatti, nella solita storia delle holding occulte e illegali diffusa in danno di Berlusconi e già oggetto di sue iniziative giudiziarie (una summa è stata il 14/3 "presentata" alla RAI dal giornalista Travaglio, probabile fonte alla quale s'è abbeverato The Economist), ma il giornalista autore dell'articolo riesce addirittura ad imprimervi un suo malizioso tocco creativo. Ciò con l'enfatizzare la tesi dell'accusa - presentata come "fermata" dal decorso dei termini per le indagini - e sopprimendo tout court gli argomenti contrari alle stesse, pur presenti in gran quantità nelle relazioni citate..." (pag.5 atto di cit.).

Questi motivi di doglianza sono -- ancora una volta -- generici, in quanto non specificano sotto quale profilo e con quali modalità si configurerebbe l'illecito diffamatorio.

In altre parole, parte attrice non indica, in termini analitici e rigorosi, quali delle varie circostanze dettagliatamente riferite nel brano siano falsamente presentate come risultato degli accertamenti peritali.

In ogni caso, si è già evidenziato che la natura e la funzione di tali accertamenti, in seno alle più ampie indagini all'epoca svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono sufficientemente illustrate nel testo dell'articolo.

Il lettore, infatti, è reso edotto del fatto che si tratta non di definitive evidenze processuali, ma di accertamenti provvisori effettuati dall'Autorità inquirente e destinati, per loro natura, al vaglio del giudizio dibattimentale.

Quanto, poi, al dato del decorso del tempo ed alla maturazione delle preclusioni processuali e di merito, si tratta di un elemento oggettivo, enfaticizzato dal giornalista perché coerente con la sua interpretazione dei fatti, ma di per sé indiscutibile e non specificatamente contestato, quanto alla sua efficacia, dalla difesa attorea.

\*\*\*

Parte attrice lamenta poi che "...terminato siffatto sconcertante accostamento tra Berlusconi e Mafia, l'articolo con estenuante forza diffamatoria prosegue con una peculiare, falsata ricostruzione dei rapporti tra l'attuale attore e Bettino Craxi, soffermandosi in una deformata analisi dell'evoluzione della registrazione radiotelevisiva: che culmina con l'affermazione assurda ed indimostrata per cui Berlusconi avrebbe "pagato" 23 miliardi a Craxi. Fandonia anch'essa riportata come verità accertata..." (pag.5 atto di cit.).

Si legge nell'articolo che:

"...After he bought his two largest private competitors, Italia 1, in 1983, and Retequattro, in 1984, Mr Berlusconi had secured a virtual monopoly in private television. To skirt round the law and broadcast nationwide, he needed help from political friends. None helped more than Bettino Craxi, who became leader of the Socialist Party in 1976 and prime minister in 1983. Mr Berlusconi, through his two main networks, had a powerful political weapon to offer. In October 1984, officials in several Italian cities shut down his television stations for broadcasting illegally. This spelled potential disaster for the heavily indebted Fininvest group. Within days, Craxi, who died in Tunisia last year after being sentenced in absentia to prison for corruption, signed a decree that allowed Mr Berlusconi's stations to stay on air. After some parliamentary tussles, this decree became law. Craxi's decree did nothing to prevent concentration of ownership. But neither did the Mammi law (named after Oscar Mammi, the telecoms minister), passed in 1990. Tailor-made to suit Mr Berlusconi with his three national networks, it said that no single group could own more than three out of the 12 networks that would be licensed. The coalition government of the day, which depended heavily on Craxi's Socialist Party, pushed through this controversial measure despite the resignation of five ministers in protest. In effect, this law entrenched the duopoly between Mediaset and RAI. In 1991 and 1992, Mr Berlusconi paid a total of 23 billion lire into Craxi's offshore bank accounts from a clandestine part of his Fininvest empire, known as All Iberian..."

Ritiene il presente Tribunale che la ricostruzione critica delle vicende politiche, giudiziarie e legislative inerenti alla disciplina del settore radiotelevisivo negli anni Ottanta rientri a pieno titolo nell'esercizio del diritto di critica sancito dall'art. 21 Cost., posto che i singoli fatti posti a fondamento di quella ricostruzione (le sentenze dei pretori, i decreti governativi che autorizzavano la ripresa delle trasmissioni delle emittenti private su scala nazionale, la cd. legge Mammi, i rapporti di amicizia tra l'attore e Bettino Craxi, all'epoca Presidente del Consiglio) sono fatti notori, peraltro in alcun modo contestati dalla difesa attorea.

Quanto poi alla circostanza del versamento dei "...23 billion lire into Craxi's offshore bank accounts from a clandestine part of his Fininvest empire, known as All Iberian...", essa era stata all'epoca accertata dal Tribunale di Milano con sentenza depositata il 6/11/1998 (cfr. doc. 9a conv.), nei complessi termini ivi dettagliatamente ricostruiti (cfr., in particolare, le conclusioni illustrate alle pagg. 192-193; 193-197).

Gli ulteriori sviluppi del suddetto giudizio penale sono poi irrilevanti ai presenti fini, in quanto successivi all'epoca di redazione dell'articolo e, come tali, non conosciuti o conoscibili dal periodico inglese.

\*\*\*

Prosegue la difesa attorea lamentando: "...stessa tecnica è quella sottesa alla parte dello scritto (*"Dealings with judges"*), dove Berlusconi è presentato come colpevole sicuro nella vicenda SME (con tanto di dichiarazione di aver visionato i documenti di tale prospettata colpevolezza), tacendo completamente quanto pur emerge dalle carte processuali a proposito della difesa di Berlusconi: ossia che per la vicenda SME nessun illecito v'è mai stato, così come per la vicenda Mondadori. Nella quale si arriva all'assurdo di considerare una sentenza di non luogo a procedere come se fosse una mera opinione, sol perché contraria ad un'apodittica visuale accusatoria. A conclusione di tale penultima parte dell'articolo, con premeditata volontà diffamatoria, non manca un'ulteriore "conferma" della reità di Berlusconi, ottenuta in danno dei lettori con una deprecabile insimiazione sull'impossibilità di Berlusconi di sottrarsi alla condanna fruendo dell'ammnistia o depenalizzando il delitto di corruzione. Con un implicito, ennesimo suggerimento di colpevolezza frutto d'una maliziosa riflessione del giornalista e del perseguimento della finalità di cui s'è più volte detto..." (pag. 6 atto di cit.).

Ritiene il presente Tribunale che la ricostruzione della vicenda processuale relativa al cd. caso Mondadori proposta dal periodico inglese sia scevra di contenuti diffamatori e che essa, pur inserendosi in un giudizio soggettivo complessivamente assai duro nei confronti dell'attore e delle modalità con le quali egli avrebbe agito nel corso della sua carriera imprenditoriale e politica, sia caratterizzato dall'equilibrato richiamo a tutti gli elementi di fatto e di diritto conosciuti all'epoca di redazione dell'articolo e dalla rigorosa distinzione tra le mere presunzioni e le circostanze in concreto accertate. Non meno significativo è, infine, la parte finale, ove con scrupolo e rigore, si informano i lettori dell'esito del procedimento innanzi al G.I.P.

Si legge infatti che:

".... Mr Pacifico allegedly handed over the bribe to Mr Mena. Although the magistrates found no direct proof of the payment in cash to Mr Metta, they believed they had a strong case based on indirect proof. Scrutiny of Mr Metta's bank accounts revealed no cash withdrawals amounting to 400m lire in the relevant period. Neither

*did investigation of the Italian and Swiss bank accounts of a retired Italian judge who, according to Mr Metta, had given him the 400m lire in wedges of cash—though the accounts did contain several million dollars.*

*So the magistrates believed they had established that Mr Metta had received 400m lire in cash from the money that Mr Berlusconi paid to Mr Previti in February 1991. Last June, a judge at a preliminary hearing took a different view. He believed Mr Metta and ruled, therefore, that Mr Berlusconi and the other defendants, who included Mr Previti and Mr Metta, had no case to answer. The magistrates have appealed...*

Dall'altro canto, le doglianze attoree riguardo alla vicenda sono estremamente vaghe e generiche, non essendo stati in alcun modo indicati, in termini di sufficiente determinatezza e specificità, gli esatti profili della ricostruzione ch  l'Economist avrebbe riferito muovendo da un doloso travisamento dei fatti ovvero da una colposa negligenza nel controllo delle fonti.

\*\*\*

Analoghe considerazioni devono formularsi in relazione alla cd. vicenda SME: i motivi di censura formulati dall'attore rimangono del tutto generici.

Questa indeterminatezza attiene soprattutto alla ricostruzione dei passaggi di denaro dai conti correnti delle persone a vario titolo implicate nella vicenda nonch  delle societ  facenti capo ad alcune di esse.

L'affermazione secondo la quale: *"...The Economist has documents that show a transfer, on March 6th 1991, of \$434,404 from one of Mr Berlusconi's Swiss bank accounts to one of Mr Previti's, and on March 7th, a transfer of the same amount from Mr Previti's account to the Swiss bank account of Rowena Finance, a Panamanian company. Court evidence shows that Rowena Finance's account is Mr Squillante's..."* non   stata di fatto contestata sotto il profilo della sequenza di tali flussi di denaro, impedendo, pertanto, di individuare gli aspetti offensivi dei quali si duole l'interessato.

Anche in questo caso, poi, l'Economist si   limitato a riferire del quadro accusatorio a carico dell'on.Berlusconi, correttamente precisando che le imputazioni di corruzione non avevano ancora avuto una conferma processuale: *"...One charge against Mr Berlusconi, which he denies, is that he induced judges to find in his favour by promising them money. Whether this is true or not, there is a clear trail of money from Mr Berlusconi to Renato Squillante, a judge, via Mr Previti..."*.

\*\*\*

La difesa attorea prosegue lamentando che, *"...a conclusione di tale penultima parte dell'articolo (quella appunto relativa al caso SME, n.d.r.), con premeditata volont  diffamatoria, non manca un'ulteriore "conferma" della reit  di Berlusconi, ottenuta in danno dei lettori con una deprecabile insinuazione sulla impossibilit  di Berlusconi di sottrarsi alla condanna fruendo dell'amnistia o depenalizzando il delitto di corruzione. Con un implicito, emmesimo, suggerimento di colpevolezza frutto d'una maliziosa riflessione del giornalista e del perseguimento della finalit  di cui s'  pi  volte detto..."*.

Le affermazioni contenute nell'articolo non presentano, invece, alcun rilievo diffamatorio, trattandosi della soggettiva valutazione riguardo all'evoluzione processuale della vicenda e delle possibili iniziative politiche e legislative dell'attore: si verte, pertanto, nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica.

Si legge infatti nel brano contestato che:

"... Mr Berlusconi has been absent from the 26 hearings scheduled to date in this trial -- some recently postponed, as his lawyers are standing in the election. He has applied for the judges to be replaced, as he claims they are prejudiced. If he is eventually found guilty of the crime in the final appeals court, he could receive a prison sentence; the statute of limitations will not kick in until 2008. Unlike the crime of false accounting, it will be very difficult for his government, if he wins the election, to decriminalise the offence of bribing judges. This trial could also be unique in Italian judicial history. No serving prime minister of Italy since the war has yet been a defendant in a criminal trial..."

\*\*\*

La difesa attorea sostiene inoltre che "... *finanche nell'ultimo paragrafetto l'articolo non modera il contenuto infamante. Vi si legge nuovamente, infatti, d'una connessione tra Berlusconi e mafia, dedotta dall'ormai trita vicenda del fattore della Villa di Arcore Mangano che, per il suo chiaro ed evidente contenuto diffamatorio, non richiede commento. Salvo rilevar che tale "connessione", già di per sé folle e calunniosa, è nel testo dell'articolo ulteriormente distorta: con l'adombrare, per l'ipotesi di vittoria elettorale di Berlusconi, un ritorno del nostro paese alla passata temperie di corruzione e mafia ("Italy's bad old ways")...*" (pag. 7 atto di cit.).

A fronte di tale doglianza è opportuno riportare integralmente il paragrafo in questione.

"... *Cosy with Cosa Nostra? Mr Berlusconi's problems with the magistracy have not been confined to Milan. In Sicily, Mafia pentiti (supergrass who have "repented"), especially Salvatore Cancemi, whose evidence has helped prosecutors secure several convictions against Mafia bosses, have made very grave allegations against Mr Berlusconi and his close friend, Marcello Dell'Utri. Mr Cancemi alleged in 1996 that both were in direct contact with the Mafia boss who ordered the bombing which killed an anti-Mafia magistrate, Paolo Borsellino, in 1992.*

*After a two-year investigation, magistrates applied last year for the inquiry to be closed without charges. They did not find evidence to corroborate Mr Cancemi's allegations. Similarly, a two-year investigation, also launched on evidence from Mr Cancemi, into Mr Berlusconi's alleged association with the Mafia was closed in 1996.*

*A parallel investigation resulted in charges against Mr Dell'Utri of aiding and abetting the Mafia, which he denies. With the exception of Mr Berlusconi, nearly all the prosecution witnesses in the trial, which started in 1997, have been heard. According to Emilio Tinaglia, the lawyer for the province of Palermo, a civil party in the case, the prosecution has "presented strong evidence of Mr Dell'Utri's very close links with the Mafia." Mere mention of the Mafia makes Fininvest's managers twitch. "Mafia is second only to paedophilia as a crime. It is a terrible, shameful thing," says Mr Confalonieri, one of Mr Dell'Utri's former colleagues.*

*So who is Mr Dell'Utri? Apart from a short spell in the late 1970s, Mr Dell'Utri, a Sicilian, worked with Mr Berlusconi in Fininvest from 1974 to 1994. As chief executive of Publitalia, Mediaset's advertising wing, he was responsible for the cash generator of the Fininvest group. Mr Dell'Utri, a member of the Italian parliament, was a co-founder of Forza Italia, and acted as Mr Berlusconi's campaign manager in the 1994 election.*

 17

*Magistrates have also applied for Mr Dell'Utri to be brought to trial on charges of conspiracy to slander their colleagues. And he is currently under investigation for allegedly attempting to bribe a prosecution witness at his trial. A court case in 1996 revealed that Mr Dell'Utri received donazioni (gifts), often in cash, of 4 billion lire from Mr Berlusconi between 1989 and 1993.*

*While Mr Berlusconi is not obliged to testify in his own trials, even as prime minister, he cannot escape giving evidence in Mr Dell'Utri's. Prosecutors will probe him about his long-standing friendship with Mr Dell'Utri. And he will have to answer other questions that he has hitherto avoided. These include how and why he employed Vittorio Mangano, a convicted mafioso from a powerful clan in Palermo, on his country estate near Milan for two years in the 1970s.*

*High on the prosecutors' list will be questions on the anti-Mafia investigators' reports about the 22 holding companies. Not least, they will ask him where the 22 companies got their funds. There will also be questions about a Sicilian television company that he owned with a Mafia-related figure..."*

Come si vede, il quadro tracciato dal periodico inglese, pur delineando sinteticamente i procedimenti giudiziari inerenti agli (asseriti) rapporti tra l'attore e gli ambienti mafiosi, è articolato, puntuale e rigoroso nell'indicare l'origine delle accuse -- provenienti da alcuni pentiti -- formulate nei confronti dell'interessato e dei suoi più fidati collaboratori nonché lo stato dei relativi accertamenti penali all'epoca di diffusione dell'articolo.

Si dà correttamente atto, ad esempio, delle due archiviazioni dei procedimenti nati dalle dichiarazioni del pentito Cancemi nei confronti dell'on.Berlusconi.

Rispetto a tali procedimenti la difesa attorea non ha sollevato alcuna specifica contestazione.

Anche lo stato dei procedimenti penali all'epoca pendenti nei confronti di Marcello Dell'Utri è rigorosamente indicato, ancorché in maniera stringata, e nessuna specifica contestazione è stata a tale proposito sollevata dalla difesa attorea.

A fronte di tale complessiva ricostruzione, le generiche doglianze di parte attrice risultano quindi del tutto infondate.

L'unica censura formulata in termini specifici riguarda la presenza dello stalliere Vittorio Mangano -- "...a convicted mafioso from a powerful clan in Palermo..." -- presso la residenza di campagna dell'attore per circa un biennio durante gli anni Settanta ed il suo accostamento alla figura dell'on.Berlusconi.

A ben vedere, però, la circostanza storica della presenza di Vittorio Mangano ad Arcore -- nei termini prospettati nell'articolo de quo -- non è affatto contestata dall'attore. Il quale, invece, si lamenta che -- anche alla luce di una distorta lettura del resto di un'intervista rilasciata dal dott.Paolo Borsellino il 19/5/1992 ai giornalisti Jean Pierre Moscardo e Fabrizio Calvi (prodotta dal convenuto sub. doc.4) -- The Economist avrebbe illecitamente adombrato la sussistenza di indagini penali inerenti ai rapporti tra l'on.Berlusconi e Vittorio Mangano.

In realtà, nel brano sopra riportato non è contenuto o insinuato alcun riferimento alla pendenza di indagini o, comunque, di procedimenti penali riguardanti (eventuali) collegamenti tra Mangano e l'attuale attore.

Ne deriva che, esaurendosi le dichiarazioni del periodico inglese alla mera circostanza -- incontestata -- dell'assunzione di Mangano presso la villa di Arcore ed alla sua permanenza alle dipendenze dell'attore per circa un biennio, i successivi interrogativi dell'Economist riguardo al significato di tale presenza nelle più complesse vicende personali ed imprenditoriali dell'attore -- a prescindere quindi dall'esistenza o meno di procedimenti penali inerenti agli (eventuali) collegamenti tra le due persone -- sono

legittimi, in quanto rientrano a pieno titolo nell'esercizio del diritto di critica e di interpretazione dei fatti.

Ancora una volta, infatti, rimanendo incontestata la circostanza storica oggetto di riflessione (la presenza di Mangano, in qualità di dipendente, nel cuore della residenza privata dell'attore), i successivi collegamenti tra questo dato e tutti gli altri dati in possesso del giornalista - consistenti nel complesso delle vicende personali, imprenditoriali e giudiziarie dell'on.Berlusconi e dei suoi collaboratori quali puntualmente tratteggiate nel paragrafo in esame - costituiscono infatti espressione di quella soggettiva valutazione di fatti nella quale si estrinseca, ai sensi dell'art.21 Cost., il libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.

\*\*\*

Alla luce dell'articolata ricostruzione giornalistica delle complesse vicende dell'attore - nell'ambito della quale non è dato ravvisare alcuna dolosa o colposa alterazione dei fatti storici e/o processuali nei termini, sovente generici, allegati dalla difesa attorea (gli unici ai quali deve limitarsi l'accertamento del Tribunale nel presente giudizio) - è pertanto evidente che le soggettive conclusioni alle quali giunge l'Economist nelle frasi di apertura e di chiusura dell'articolo "*An Italia story ?*" - relative al "*...money from untraceable sources...*", al fatto che "*...Mr.Berlusconi has needed a lot of help from insalubrious quarters...*" e che "*...though he says he wants to replace the old corrupt system, his own business empire is largely a product of it...*" - sono coerenti, sotto il profilo della consequenzialità logica e dell'applicazione dei criteri induttivi e deduttivi del pensiero razionale, con le suddette premesse ed essendo proposte all'attenzione dei lettori in tale loro natura - e, cioè, come frutto di una assai cruda, ma personale valutazione e non come un fatto storico, definitivamente accertato con efficacia *erga omnes* - rientrano a pieno titolo nell'esercizio del diritto di critica tutelato dall'art.21 Cost.

Quanto poi, alle modalità espressive utilizzate nell'articolo, esse sono del tutto conformi al criterio della continenza formale e, cioè, ad un'esposizione civile e rispettosa.

La stessa natura dell'articolo, che muove da una puntigliosa ricostruzione di fatti e vicende relative ad un ampio arco temporale, e le modalità di personale argomentazione del giornalista, sempre sviluppate - secondo i canoni del tradizionale empirismo anglosassone - sulla base di un fitto e pertinente richiamo a cose, avvenimenti e persone, risultano in concreto incompatibili con la presenza di eccessi verbali o di censurabili incontinenze espressive.

\*\*\*

In definitiva, le domande attoree devono essere rigettate.


Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da

on. **SILVIO BERLUSCONI**  
(attore)

nei confronti di



**THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED**  
(convenuta)

ogni altra domanda od eccezione rigettata ed accertata la natura non diffamatoria dell'articolo intitolato "An Italian story" pubblicato dall'Economist il 26/4/01, così

**dispone:**

- 1) rigetta le domande proposte dall'attore;
- 2) condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi E.25.000,00 (oltre CP e spese generali), di cui E.2.000,00 per spese, E.5.000,00 per diritti e E.18.000,00 per onorari.

Milano, 26/7/08

Il Giudice Unico  
dott. Angelo Ricciardi

IL CANCELLIERE C2  
DOTT. CARMELO GAROFALO

TRIBUNALE DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
26 AGO. 2008  
IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C2  
DOTT. CARMELO GAROFALO

